



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI CIVITAVECCHIA**

ORDINANZA N. 42/2011

Il Capitano di Vascello (CP), Capo del Circondario marittimo e Comandante del Porto di Civitavecchia:

CONSIDERATA la particolare logistica del porto di Civitavecchia, a causa della quale non tutte le banchine sono idonee a consentire l'ormeggio di navi tipo RO-RO PAX;

VISTA la programmazione di massima degli accosti delle suddette unità per la prossima stagione estiva;

RITENUTO opportuno, sentita la locale Autorità Portuale, assegnare a ciascun vettore la banchina ritenuta più idonea non solo in considerazione delle dimensioni e caratteristiche tecniche delle unità, ma anche del numero dei passeggeri imbarcanti/sbarcanti e del tempo a disposizione del Comando di bordo per il completamento delle operazioni di imbarco/sbarco;

CONSIDERATO che le banchine nn.16, 18, 20 e 21 sono ubicate in prossimità del Terminal Autostrade del Mare, all'interno del quale sono ubicate le biglietterie di tutte le società di navigazione ed attrezzato per l'accoglienza dei passeggeri;

RITENUTO pertanto opportuno consentire presso quelle banchine l'ormeggio del maggior numero possibile di vettori che hanno necessità di fruire dei servizi ubicati all'interno del Terminal Autostrade del Mare;

VISTE le caratteristiche tecniche e la tipologia di carico delle unità che assicurano il collegamento marittimo con le isole maggiori e con la Spagna;

VISTI gli artt.62, 63 e 65 del Codice della Navigazione;

VISTA la legge 28.01.1994, n.84 e successive modifiche;

VISTO il vigente "*Regolamento di sicurezza, di polizia portuale e dei servizi marittimi del porto e della rada di Civitavecchia*", approvato con Ordinanza n. **14/03** del **31.03.2003** e successive modifiche;

ORDINA

ART. 1

Le banchine nn.**16, 18, 20** e **21** del porto di Civitavecchia sono **prioritariamente destinate** all'ormeggio di navi di linea tipo RO-RO PAX il cui tempo di permanenza in banchina, risultante dagli orari pubblicati, è **inferiore alle 6 ore**.

ART.2

In caso di condimeteo avverse o qualora se ne ravvisi la necessità per motivi connessi alla sicurezza della navigazione, la Capitaneria di Porto di Civitavecchia, di concerto con la locale Autorità Portuale, può procedere all'assegnazione delle banchine per le suddette unità senza tener conto del criterio di cui al precedente art.1.

ART.3

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con le sanzioni previste dagli artt. 1174 del Codice della Navigazione ovvero dal Codice della Strada e saranno ritenuti civilmente e penalmente responsabili dei danni che dovessero derivare a persone e/o cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

Il personale della Capitaneria di Porto e gli altri Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Civitavecchia, 23.03.2011

**IL COMANDANTE
C.V. (CP) Fedele NITRELLA**

* Firma autografa sostituita da indicazione ai sensi
Dell'art. 3 Comma 2, del D.Lgs. 39/1993